

8/2/2016

ATER di PESCARA

Regolamento per la ripartizione dei compensi previsti dall'art.92 del Dgls. 163/2006.

- Art. 1 Principi
- Art. 2 Natura degli interventi incentivabili
- Art. 3 Individuazione delle figure aventi titolo ai compensi
- Art. 4 Programmazione delle attività progettuali
- Art. 5 Finanziamento dell'incentivo
- Art. 6 Ammontare dell'incentivo
- Art. 7 Ripartizione dell'incentivo per i lavori
- Art. 8 Modalità esecutive.
- Art. 9 Liquidazione dell'incentivo
- Art. 10 Prestazioni professionali specialistiche
- Art. 11 Onere assicurativo
- Art. 12 Oneri per l'iscrizione ad albi professionali
- Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Principi

Il presente Regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi disciplinati dall'articolo 92 del Dlgs 163/2006 nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro.

Art. 2 Natura degli interventi incentivabili

Nell'ambito degli interventi inseriti negli atti di programmazione dell'Azienda possono essere oggetto di incarico e, conseguentemente, di ripartizione della quota disponibile per l'incentivazione, tutti i progetti dei lavori rientranti nelle tipologie specificate nel D. Lgs.163/2006 a condizione che il dipendente incaricato, in base alla vigente legislazione di settore disciplinante le figure professionali a contenuto tecnico, sia abilitato allo svolgimento.

Art. 3 Individuazione delle figure aventi titolo ai compensi

Ai fini del presente regolamento ed in relazione a ciascuna opera, il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo e i loro collaboratori tecnici ed amministrativi interessati allo svolgimento delle attività professionali vengono nominati in tale veste, nel rispetto di quanto previsto del D. Lgs 163/2006 e dei criteri di professionalità ed esigibilità delle mansioni disciplinati nel vigente C.C.N.L., con motivato provvedimento del Direttore, che adotta contestualmente determinazione di approvazione del disciplinare di incarico e conseguente impegno di spesa.

Per ciascuna opera il Direttore individua, tra i dipendenti dell'Ufficio tecnico dichiaratisi disponibili, i componenti del gruppo di progettazione e i collaboratori tecnici e amministrativi che dovranno seguirli, quest'ultimi scelti anche tra il personale di altri Uffici, sentiti i Responsabili competenti, qualora non sia possibile individuarli in quello di competenza.

Art. 4 Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione

Il programma dei lavori pubblici deve, di norma, contenere l'indicazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori da ammettere al fondo incentivante, in quanto da progettare internamente. Trattandosi di spesa del personale dovrà annualmente prevedersi nell'apposito stanziamento della voce della Spesa, un importo pari alla quantificazione della quota dell'incentivo sulle opere progettate internamente.

Art. 5 Finanziamento dell'incentivo

La copertura finanziaria verrà assicurata mediante il ricorso alle forme di finanziamento previste per l'opera stessa oppure mediante gli stanziamenti riservati alle spese di progettazione interna assegnate alle apposite voci di Bilancio Previsionale.

Art. 6 Ammontare dell'incentivo

Per i progetti di lavori pubblici, gli incentivi sono costituiti da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente rispetto l'appalto principale o in economia) e dell'importo di eventuali perizie di varianti e suppletive. Tale quota è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda.

La percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi; di seguito sono indicate le diverse tipologie di interventi e le percentuali assegnate a ciascuno di esse in rapporto alla loro complessità ed entità espressa in euro:

A) Aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera:

1. 1,00% per i progetti il cui importo a base di gara non ecceda E 100.000,00
 2. 0,95% per i progetti il cui importo a base di gara è compreso tra E 100.001,00 e E 1.000.000,00
 3. 0,90% per i progetti il cui importo a base di gara ecceda E 1.000.000,00
- B) Aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera
1. 1% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo
 2. 0,90 per progetti di manutenzione straordinaria
 3. 0,80 per progetti di manutenzione ordinaria

Art. 7 Ripartizione dell'incentivo per i lavori

Per ciascuna opera le somme relative al fondo incentivante vengono ripartite tra le figure del nucleo di progettazione secondo le seguenti percentuali:

Attività	Soggetti	Percentuale Relativa	Percentuale Attiva	Percentuale Omogenea
Coordinamento vigilanza e responsabilità del procedimento				10%
	- Responsabile unico del procedimento	10%	10%	
Gruppo di progettazione				50%
Preliminare e definitivo	- Progettisti e Collaboratori tecnici - Collab. Amministrativi	33% 2%	35%	
Esecutiva	- Progettisti e Collaboratori tecnici - Collab. Amministrativi - Coordinatore D.Lgs.494/96	10% 2% 3%	15%	
Direzione dei lavori				36%
	- Direttore dei lavori e Collaboratori tecnici - Collab. Amministrativi - - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D.L.gs 494/96	28% 2% 6%	36%	
Collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori				4%
	- Collaudatore/i o Direttore lavori	4%	4%	
TOTALI		100%	100%	100%

In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, l'incentivo è quantificato applicando le stesse aliquote del progetto al maggior costo dell'opera.

Art. 8 Modalità esecutive.

Qualora qualcuna delle fasi procedurali venga svolta all'esterno (anche nel caso di livelli differenziati di progettazione), si provvederà a cumulare sulle prestazioni effettuate all'interno, il 40% della relativa percentuale della fase eseguita all'esterno in considerazione delle maggiori difficoltà di coordinamento e controllo delle attività svolte all'esterno.

Ove siano affidate all'esterno prestazioni specialistiche afferenti la fase esecutiva, l'aliquota per progettisti e collaboratori tecnici verrà ridotta del 3% e passerà quindi al 7%.

Qualora una qualunque delle fasi operative previste non sia necessaria, la relativa quota di incentivo verrà ridistribuita, prioritariamente nella percentuale di "attività" e se ciò non possibile in quella "omogenea" come individuate nei precedenti artt. 7 e 8.

Le spese necessarie per la produzione dei progetti rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

Nel caso di progettazioni esterne, al solo Responsabile del Procedimento spetterà la quota di incentivo.

Art. 9 Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione delle somme dovute in base al presente Regolamento avviene con Determinazione Direttoriale su relazione del responsabile del procedimento, secondo le percentuali stabilite, ed in conformità agli atti di nomina del gruppo di progettazione.

Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione sono liquidate, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

- a) per il progetto preliminare e definitivo entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto;
- b) per il progetto esecutivo entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto;
- c) Per il coordinamento per la sicurezza e la salute dei cantieri in fase di progettazione, entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e del relativo piano della sicurezza;
- d) Per il coordinamento per la sicurezza e la salute dei cantieri in fase di esecuzione, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o dalla conferma da parte del R.d.P. del Certificato di Regolare esecuzione;
- e) Per la Direzione dei Lavori e la contabilità dei medesimi entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o dalla conferma da parte del R.d.P. del Certificato di Regolare esecuzione;
- f) Per il collaudo, entro 30 giorni dalla sua approvazione;

Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a € 100.000,00 la liquidazione è effettuata in unica soluzione nei termini di cui alla lettera e) del precedente comma.

Qualora il progetto definitivo ed esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

La liquidazione avverrà comunque entro 90 giorni dalla consegna del progetto, se il ritardo del successivo atto di approvazione, non sia imputabile a carenza dello stesso.

Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto non venga approvato per cause attribuibili al gruppo di progettazione.

Gli incentivi di competenza del Responsabile del Procedimento saranno liquidati nei tempi individuati al precedente comma 2 del presente articolo, ed in maniera proporzionale alle singole

fasi; inoltre le quote stabilite dal presente regolamento relativamente a ciascuna fase di progettazione espletata, saranno liquidate anche nel caso in cui l'Azienda non intenda più eseguire l'intervento .

Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione , la liquidazione dell'incentivo di sua competenza , eventualmente frazionata secondo i criteri del Regolamento, è effettuata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 10 Prestazioni professionali specialistiche

Sono estranee al presente regolamento e quindi escluse dalla determinazione degli incentivi e dalla applicazione del c.3 dell'art.9 , le prestazioni per: studi e analisi di fattibilità, studi e indagini geognostiche, idrogeologiche, agronomiche, economiche e chimico-fisiche.

Art. 11 Onere assicurativo

A favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi del presente Regolamento, l'Amministrazione stipulerà idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale di cui all'art.111, del Dlgs 163/2006. La predetta polizza è a totale carico dell'Ente così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 Oneri per l'iscrizione ad albi professionali

Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria per disposizioni legislative, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione la quale provvederà al rimborso della spesa dietro presentazione, da parte dei dipendenti interessati, di copia del versamento effettuato.

I suddetti obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:

- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo
- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione
- il dipendente sia autorizzato all'esercizio della libera professione .

Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Restano salve le disposizioni del precedente regolamento per le progettazioni per le quali risulta già approvato, alla data di cui al comma precedente, il progetto preliminare.